



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA

CONVEGNO LE ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE E GLI INGEGNERI

Cenni sul nuovo Codice della protezione civile e le attività della Regione

Luca Soppelsa | Regione del Veneto

FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI



Servizio Nazionale di Protezione Civile (art.1) D.Lgs. 1/2018

Protezione civile

Insieme delle attività e delle competenze per ***“tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”***

Il Codice della protezione civile

Il servizio nazionale

Servizio di pubblica utilità

Indirizzo politico e gestione operativa

Ambiti territoriali e organizzativi ottimali

Prevenzione strutturale e non strutturale

Autorità territoriali di protezione civile

Il Codice della protezione civile

Tipologia degli eventi

Direttive – indirizzo unitario

Funzioni del CNVVF

Funzioni dei prefetti

La Presidenza del C.M. e il Comitato Operativo

Funzioni delle regioni, delle province e dei comuni

**L'organizzazione
del servizio
nazionale**

**La catena di
comando**

Il Codice della protezione civile

Tipologie dei rischi

Allertamento

Pianificazione

Centri di competenza

**Previsione
e prevenzione
dei rischi**

Il Codice della protezione civile

Stato di mobilitazione nazionale

Stato di emergenza nazionale

Ordinanze di protezione civile

Misure per il superamento
dell'emergenza

**Gestione delle
emergenze**

Il Codice della protezione civile

Partecipazione
dei cittadini

Il volontariato

**Cittadini e
volontariato**

Informazione
ai cittadini e
doveri

I gruppi
comunali

Le organizzazioni di
volontariato

IL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Entrato in vigore il 6 febbraio 2018

ma ...

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Art. 50 Norme transitorie e finali c.1

Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Art. 15 Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative c.5

Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, ...

LEGGE 16 marzo 2017, n. 30 Art. 1 c.7

Le professioni nel Codice della protezione civile

Art. 4

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

Art. 13

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile **gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee**, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 4

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative ~~e i soggetti concorrenti~~ di cui all'articolo 13, ~~comma 2~~ o con altri soggetti pubblici.

Art. 13

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali ~~e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee~~, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Art. 31

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante **formazioni di natura professionale**, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

Art. 31

5. ----ABROGATO----

Art. 31

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

Art. 31

5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal servizio nazionale a titolo gratuito.

Il ruolo della Regione alla luce del Codice della protezione civile

I Presidenti delle Regioni sono autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle amministrazioni regionali

Art. 3 c.1 lett. b)

Le Regioni sono componenti del Servizio Nazionale

Art. 3 c. 2 - Art. 4 c. 1

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano** l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

Art. 11 c. 1

Attività della Regione

Pianificazione regionale di protezione civile

Integrazione interventi dei comuni in base alla pianificazione

Organizzazione della struttura regionale anche territoriale

Indirizzi per la pianificazione provinciale e comunale

Ambiti territoriali e organizzativi ottimali

Attività della Regione

Coordinamento
emergenze
art.7 c.1
lett.b), fatta
salva
competenza dei
Prefetti

Procedure per assicurare prontezza
operativa

allertamento

Modalità di organizzazione interventi
ripresa normali condizioni di vita

Gestione della
sala operativa
regionale per la
raccolta e lo
scambio delle
informazioni

Attività della Regione

Misure per organizzazione ed utilizzo volontariato e per le forme di rappresentanza democratica

Antincendio boschivo

Modalità per favorire la formazione degli operatori

Preparazione e gestione della colonna mobile

Convenzioni con strutture operative e soggetti concorrenti

Convenzioni con i Vigili del fuoco

Concorso alle attività di rilievo nazionale

Normativa regionale del Veneto

- L.R. 27 novembre 1984, n. 58 *Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile*
- L.R. 24 gennaio 1992 , n. 6 *Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi*
- L.R. 30 gennaio 1997, n. 4 *Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali*
- L.R. 13 aprile 2001, n. 11 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112*

Normativa regionale del Veneto

Dall'inizio della legislatura sono stati depositati in Consiglio Regionale cinque progetti di legge regionale finalizzati ad aggiornare la normativa in materia di protezione civile oltre ad un progetto di legge di aggiornamento parziale della normativa .



Il 31 agosto 2017 in 2^a Commissione Consigliare si è tenuta l'audizione degli stakeholders



Il 6 febbraio 2018 è entrato in vigore il Codice della protezione civile

Elementi strategici dei PdL regionali

- Importanza del ruolo dei distretti
- Ruolo fondamentale del volontariato di protezione civile
- Individuazione precisa delle competenze
- Gestione delle emergenze
- Conservazione del ruolo delle province
- Importanza della pianificazione di protezione civile
- Sviluppo della formazione e della cultura di protezione civile nella popolazione ed in particolare nelle scuole
- Istituzione del Responsabile di Protezione Civile
- Strumenti di sostegno al Sistema Regionale di Protezione Civile



Grazie per l'attenzione